



COMUNE DI LETOJANNI

Sede: Via Vittorio Emanuele, 115 - 98037 - LETOJANNI (ME)
- pec: protocollo@pec.comune.letojanni.me.it
Tel. +39 0942.657300

Schema di Convenzione con Associazione di Volontariato per lo svolgimento delle attività di Vigilanza Salvataggio nelle spiagge libere per la stagione balneare 2023

L'anno il giorno del mese di in Letojanni (ME) e nella Casa Comunale.
Tra

1. Il Comune di Letojanni, nella persona dell'Arch. **Carmelo CAMPAILLA - Responsabile del 3° settore tecnico**, in nome per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta per ragioni dell'Ufficio ricoperto di cui al provvedimento sindacale n. 6 del 15/06/2022 con il quale sono stati affidati ai responsabili apicali gli atti di gestione, ai sensi dell'art. 51 della L. n. 142/90 introdotto con L. R. n. 48/98 come sostituito dall'art. 6 comma 3 della L. n. 127/97 recepito con L. R. n. 23/98 - P. IVA 00390050839.

1. Il/La Sig./Sig.ra ----- nella sua qualità di -----

Premesso:

- che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- che il "Codice del Terzo Settore" emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" ed in particolare il citato D. Lgs. n.117/2017:
 - all'articolo 2 testualmente recita: "E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e

pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

- all’art. 4 individua quali Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni, ecc.; • all’art. 5 elenca le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore;
 - all’articolo 17 individua il “volontario” nella persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione...”;
 - all’articolo 56 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (attualmente non ancora istituito), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
 - i commi 2 e 3 del richiamato articolo 56, prevedono che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate e “L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;
 - all’art. 101 è previsto che il requisito dell’iscrizione al Registro unico del Terzo settore, nelle more dell’istituzione dello stesso, è soddisfatto da parte delle reti associative e dagli Enti del terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle norme di settore;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Letojanni, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
 - svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata

per lo svolgimento delle attività descritte nella presente;

- l’Associazione è iscritta nel registro _____ della Regione _____ al n. _____ dal _____ e prevede nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dall’Amministrazione Comunale;
- a norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l’Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia _____ di _____, _____ numero _____ in data _____, scadenza _____ acquisita agli atti in copia.

Tutto ciò premesso.

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli atti e i documenti ivi menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'Amministrazione Comunale, in forza del principio della sussidiarietà orizzontale ed a seguito di indizione di procedura comparativa, si avvale dell'attività dell'Associazione _____ e, quindi, affida alla stessa, nell'ambito del proprio territorio, la gestione, del servizio in favore di terzi, della seguente attività di pubblica utilità:

- il servizio di vigilanza e salvataggio lungo le spiagge libere del Comune di Letojanni presso n. 3 postazioni, come individuate nell'allegata planimetria, per almeno 85 gg. nel periodo compreso tra il _____ e il _____.

Articolo 3 – Svolgimento delle attività

Per tutta la durata della convenzione, in ciascuna delle suindicate postazioni, il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni, senza soluzione di continuità, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, su due turni di 5 ore ciascuno (1° turno 09.00-14.00 e 2° turno dalle ore 14.00-19.00) il totale degli assistenti bagnanti impegnati giornalmente, in ogni postazione, sarà in numero di 12 unità divise in due turni di servizio, più n. 2 Responsabili del Servizio. Per ciascun turno l'associazione dovrà garantire la presenza di almeno n. 2 assistenti bagnanti muniti di regolare brevetto di bagnino in conformità alla normativa vigente. L'Associazione dovrà garantire, inoltre, tutte le dotazioni previste per la sicurezza balneare previste dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Messina. L'associazione assumerà ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione. La stessa dovrà, inoltre, fornire copertura assicurativa per infortuni, malattie o danni occorsi ai volontari bagnini e/o a terzi, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. L'associazione assumerà gli obblighi di tracciabilità, ove sussistenti, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010. L'Associazione dovrà inoltre ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. L'associazione assumerà ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione. La stessa dovrà, fornire copertura assicurativa per infortuni, malattie o danni occorsi ai volontari bagnini e/o a terzi, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. Inoltre, deve fornire ai propri volontari i necessari dispositivi di protezione individuali. I volontari bagnini dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento e dovranno rispettare gli obblighi specifici degli assistenti bagnanti, di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Messina. Nei confronti degli assistenti bagnanti dovranno essere rispettate le normative specifiche ai fini del loro eventuale rapporto con l'Associazione e dovranno essere garantite le coperture assicurative previste dalla legge. Le attrezzature necessarie a svolgere il servizio di vigilanza e salvataggio dovranno essere fornite dall'associazione convenzionata.

Art. 4 – Dotazioni

L'Associazione si obbliga ad installare nn. 3 (tre) postazioni attrezzate, corredate di tutto il materiale di salvataggio previsto nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Messina n. 20/2019, compreso pattino o imbarcazione di salvataggio, nonché di ogni dotazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 5 Obblighi in capo all'Associazione convenzionata

E' fatto obbligo di tenere costantemente disponibili e ben visibili copie delle Ordinanze Sindacali nonché della Capitaneria di Porto che riguardano l'attività di balneazione, uso del litorale ed impiego di mezzi e strumenti nautici. L'associazione dovrà porre in essere, altresì, tutte le altre prescrizioni previste dall'Ordinanza in vigore della Capitaneria di Porto di Messina Inoltre, è tenuta a comunicare al Comune di Letojanni ogni notizia utile circa lo stato delle spiagge, la presenza di rischi, la necessità di informativa al pubblico o la necessità di intervenire presso gli utilizzatori singoli e associativi per le problematiche afferenti l'utilizzo degli spazi d'acqua. Qualora, durante l'espletamento del servizio, si riscontrassero disservizi l'associazione convenzionata sarà tenuta a provvedere immediatamente alla sostituzione del volontario resosi responsabile del disservizio. Il Comune di Letojanni si riserva la facoltà di impartire in corso del servizio ulteriori direttive, necessarie per l'assolvimento del servizio oggetto della presente convenzione. L'Associazione ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione del presente rapporto convenzionale, le disposizioni di cui all'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 "codice di comportamento" e le disposizioni del Regolamento di comportamento dei dipendenti del Comune di Letojanni.

A tal fine il Rappresentante Legale dell'Associazione dichiara:

- di aver letto e ricevuto in copia il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Letojanni, che si intende allegato al presente atto anche se non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti dell'Amministrazione;
- di impegnarsi ad orientare la propria azione ed i propri comportamenti ai principi e norme individuati dal Codice;
- di darne comunicazione ai propri volontari per assicurarne la diffusione e conoscibilità.

Art. 6 Altri oneri a carico dell'associazione

Oltre agli oneri specificati dalla presente convenzione, sono a carico dell'Associazione gli oneri e gli obblighi seguenti:

a) Installazione – Manutenzione – Sicurezza.

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento del servizio. La vigilanza delle postazioni e la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di preparazione del servizio ed ai periodi successivi fino alla completa smobilitazione.

b) Responsabilità.

Responsabilità di qualunque natura derivanti dall'esercizio delle attività previste, sollevandone il Comune.

Art. 7 Obblighi dei volontari bagnini

Durante il servizio i bagnini, che dovranno essere in possesso del prescritto brevetto in conformità alla normativa vigente, tenuti ad osservare i seguenti doveri:

- Prestare il proprio servizio in modo continuativo rispettando i turni e gli orari di inizio e fine servizio e precisamente:
1° turno dalle ore 09.00 alle ore 14.00;
2° turno dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

- Non svolgere attività o mansioni diverse da quelle assegnate, né astenersi senza giustificato motivo dal servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- Stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio indossando sempre la prescritta divisa e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili;
- Mantenere in servizio un comportamento corretto in ogni circostanza, fornendo la prima collaborazione a richiesta dell’Autorità Marittima e delle Forze di Polizia;
- Segnalare con immediatezza alle competenti autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatesi ovvero sinistro accorso in mare;
- Prestare primo pronto soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza al pericolante, con divieto di somministrare farmaci. In tal caso, il personale in servizio che ha eseguito l’intervento deve provvedere alla compilazione della scheda/verbale avente ad oggetto la segnalazione degli incidenti. Il compilatore deve descrivere l’accaduto attestante il fatto, il luogo in modo circostanziato, la zona dell’impianto, il giorno, l’ora, il personale in servizio, testimone oculare e non le generalità dell’infortunato e, qualora quest’ultimo fosse minorenne, le generalità dell’accompagnatore maggiorenne, la residenza dell’incidentato, le generalità dei testimoni oculari;
- Chiedere l’intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- Portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nell’Ordinanza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- Durante il servizio gli assistenti bagnanti sono tenuti ad osservare le seguenti direttive:
 - a) Rispetto degli orari di inizio e fine servizio;
 - b) Al cambio turno e/o sostituzione, effettuare le consegne operative agli addetti del turno successivo, riportando i sospesi ed ogni utile informazione;
 - c) Portare il tesserino di riconoscimento in modo tale che lo stesso sia chiaramente ed immediatamente leggibile;
 - d) Esporre su indicazione del coordinatore, la bandiera (bianca, gialla o rossa) secondo le condizioni meteorologiche e del mare;
- Durante il servizio gli assistenti bagnanti sono tenuti ad osservare i seguenti divieti:
 - 1) Divieto di assumere comportamenti negligenti, imprudenti o privi di perizia;
 - 2) Divieto di abbandono della postazione di vigilanza;
 - 3) Divieto di inizio ritardato e/o abbandono anticipato del turno di servizio;
 - 4) Divieto di abbandonare il turno di servizio fino a quando i colleghi del turno successivo non abbiano preso servizio;
 - 5) Divieto di delegare a terzi la propria mansione;
 - 6) Divieto di formazione raggruppamenti di addetti in un’unica postazione di vigilanza o in un luogo diverso dalla postazione di vigilanza;
 - 7) Divieto di prestare servizio senza indossare la divisa regolamentare.

Articolo 8 – Rimborso erogato dal Comune

L’importo complessivo massimo rimborsabile è fissato in complessivi € 40.000,00 (euroquarantamila/00) - esente IVA - ex art 10 L. 633/72 e s.m.i. L’erogazione del contributo assegnato avverrà secondo le seguenti modalità:

- acconto del 30 % a conclusione dei primi 30 (trenta) giorni di attività;

- acconto del 30 % a conclusione degli ulteriori 30 (trenta) giorni di attività;
- saldo finale a conclusione delle attività;

Il rimborso del saldo finale sarà effettuato, come previsto dagli art. 17, 18 e 56 del D. Lgs. 117/2017, secondo il principio dell'effettività delle spese sostenute e, quindi, a seguito presentazione di note di addebito e/o documentazione comprovante le spese sostenute ed ammesse al rimborso e di rendicontazione finale che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese. Qualora l'Associazione non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute nei 77 (settantasette) giorni di attività pari o superiore all'importo assegnato, il Comune di Letojanni provvederà a ridurre la cifra da erogare per il rimborso spese e qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione si impegna a restituire entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accertate in sede di verifica amministrativo-contabile.

Art. 9 Spese ammesse a rimborso

L'Associazione convenzionata per l'espletamento del servizio, verrà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione delle attività previste in Convenzione. Spese rimborsabili a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese vive correnti sostenute dai volontari impegnati nel servizio e dal coordinatore/referente;
- spese sostenute dall'associazione (gestione attrezzature e mezzi natanti, materiale di consumo noli etc);
- 100% oneri relativi alla copertura assicurativa che l'associazione è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività dei volontari, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

Articolo 10 – Durata. Validità. Imposte

La presente convenzione ha validità dal _____ al _____.

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 11– Controlli e risoluzione

Il Comune ha la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento del servizio.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti e gli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- per ingiustificata sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- cessione a terzi della presente convenzione;
- nel caso in cui l'associazione, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Letojanni mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio.

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Letojanni comunichi all'Associazione a mezzo di lettera raccomandata A/R, o notifica a mezzo PEC che intende valersi della clausola risolutiva espressa.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" di cui alla legge 136/2010 ss.mm.ii., l'Associazione si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari del presente contratto saranno registrati ed effettuati esclusivamente sui conti correnti dedicati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto, Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 – Spese

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione: Comune o Associazione che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Con la presente scrittura privata l'Associazione si impegna inoltre all'adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Letto confermato e sottoscritto dalle parti

Letojanni, lì _____

Per l'Associazione

Per il Comune di Letojanni